



<p style="text-align: center;"><b>STATUTO VIGENTE</b></p> <p>della Società Consortile a responsabilità limitata "Incubatore di impresa del Polo di innovazione di Novara siglabile ENNE3"</p> <p>INDICE</p> <p>Articolo 1 - Denominazione Articolo 2 - Oggetto sociale Articolo 3 - Sede Articolo 4 - Durata Articolo 5 - Soci Articolo 6 - Capitale sociale, requisiti ed obblighi dei soci Articolo 7 - Domiciliazione Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi Articolo 9 - Recesso Articolo 10 - Esclusione Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo Articolo 13 - Organi societari Articolo 14 - L'Assemblea dei soci, funzionamento e poteri Articolo 15 - Il Consiglio di Amministrazione Articolo 16 - Il Presidente Articolo 17 - Il Direttore Articolo 18 - Compensi degli amministratori Articolo 19 - Il Collegio Sindacale Articolo 19 bis - Il Comitato d'Indirizzo Articolo 20 - Bilancio e utili Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione Articolo 22 - Sanzioni amministrative Articolo 23 - Clausola compromissoria Articolo 24 - Rinvio alle disposizioni di legge</p> <p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p>della Società Consortile a responsabilità limitata "Incubatore di Impresa del Polo di innovazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Proposte di modifica STATUTO</b></p> <p>della Società Consortile a responsabilità limitata "Incubatore di impresa del Polo di innovazione di Novara siglabile ENNE3"</p> <p>INDICE</p> <p>Articolo 1 - Denominazione Articolo 2 - Oggetto sociale Articolo 3 - Sede Articolo 4 - Durata Articolo 5 - Soci Articolo 6 - Capitale sociale, requisiti ed obblighi dei soci Articolo 7 - Domiciliazione Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi Articolo 9 - Recesso Articolo 10 - Esclusione Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo Articolo 13 - Organi societari Articolo 14 - L'Assemblea dei soci, funzionamento e poteri <b>Articolo 15 - Il Organo Amministrativo</b> <b>Articolo 16 – Poteri dell'Organo Amministrativo</b> <b>Articolo 16/bis – Amministratore Unico – Presidente del Consiglio di Amministrazione</b> <b>Articolo 17 – Il Direttore</b> <b>Articolo 18 – Compensi degli amministratori</b> <b>Articolo 19 – Organo di controllo</b> Articolo 20 - Bilancio e utili <b>Articolo 21 – Prevenzione della corruzione e Società Trasparente</b> <b>Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione</b> <b>Articolo 23 – Rinvio alle disposizioni di legge</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p>della Società Consortile a responsabilità limitata "Incubatore di Impresa del Polo di innovazione</p>
---	--

<p>di Novara".</p> <p><b>Articolo 1 - Denominazione</b> È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro con la denominazione "Incubatore di impresa del Polo di innovazione di Novara S.c. a r.l." siglabile ENNE3", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.</p> <p><b>Articolo 2 - Oggetto sociale</b> Scopo della Società, che non persegue fini di lucro, è quello realizzare un Incubatore polisettoriale, nell'ambito di un Polo di</p> <p>Innovazione con l'obiettivo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>≡ promuovere la cultura imprenditoriale sul territorio novarese, anche attraverso la creazione di un ambiente fisico che possa ospitare gli aspiranti imprenditori;</li> <li>≡ agevolare la nascita di nuove imprese;</li> <li>≡ offrire servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-economica locale;</li> <li>≡ essere facilitatore di forme pubbliche e/o private di investimento in progetti innovativi.</li> </ul> <p>La Società si propone, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi propri di ciascun consorzio, di dare un aiuto concreto alla nascita e allo sviluppo competitivo di nuove imprese fornendo servizi - di amministrazione, marketing, informazioni fiscali e legali - consulenze, infrastrutture tecnologiche e multimediali in modo da consentire alle aziende appena costituite o in via di costituzione e a chiunque abbia un'idea innovativa di potersi consolidare nel mercato.</p> <p>Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, in particolare, potrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sottoscrivere accordi a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per l'attuazione di iniziative e programmi;</li> <li>2. attivare specifiche convenzioni con la Regione Piemonte, i Parchi Scientifici e Tecnologici, i Soci e gli altri soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalità societarie.</li> </ol>	<p>di Novara".</p> <p><b>Articolo 1 - Denominazione</b> È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro con la denominazione "Incubatore di impresa del Polo di innovazione di Novara S.c. a r.l." siglabile ENNE3", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.</p> <p><b>Articolo 2 - Oggetto sociale</b> Scopo della Società, che non persegue fini di lucro, è quello realizzare un Incubatore polisettoriale, che possa favorire le funzioni degli enti pubblici soci di promozione e sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria, nell'ambito di un Polo di Innovazione presso l'Università con l'obiettivo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>≡ promuovere la cultura imprenditoriale sul territorio novarese, anche attraverso la creazione di un ambiente fisico che possa ospitare gli aspiranti imprenditori;</li> <li>≡ agevolare la nascita di nuove imprese;</li> <li>≡ offrire servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-economica locale;</li> <li>≡ essere facilitatore di forme pubbliche e/o private di investimento in progetti innovativi.</li> </ul> <p>La Società si propone, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi propri di ciascun consorzio, di dare un aiuto concreto alla nascita e allo sviluppo competitivo di nuove imprese in modo da consentire alle aziende appena costituite o in via di costituzione e a chiunque abbia un'idea innovativa di potersi consolidare nel mercato.</p> <p>Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, in particolare, potrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sottoscrivere accordi a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per l'attuazione di iniziative e programmi;</li> <li>2. attivare specifiche convenzioni con la Regione Piemonte, i Parchi Scientifici e Tecnologici, i Soci e gli altri soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalità</li> </ol>
---	---

<p>3. partecipare, anche in associazione a partner pubblici e privati, italiani e non, a progetti e gare nazionali e internazionali per l'acquisizione di risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e innovazione tecnologica;</p> <p>4. allestire strutture presso le quali ospitare i neo imprenditori.</p> <p>La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>La Società potrà anche assumere partecipazioni in altre società e consorzi purché aventi scopi affini connessi al proprio, nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento.</p> <p>La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o di personale messo a disposizione dai soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti, e stipulare contratti e/o convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché studi specifici e consulenze.</p> <p>I Dipartimenti dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" potranno essere affidatari privilegiati delle attività di consulenza a favore della Società.</p> <p>Potranno essere valutate e selezionate le idee di impresa provenienti da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gruppi che hanno partecipato al concorso Start Cup Torino Piemonte e ad analoghe competizioni per idee innovative;</li> <li>- spin-off promossi da personale docente e non docente dell'Università del Piemonte Orientale (inclusi titolari di assegni di ricerca, borse di studio e studenti dell'Università);</li> <li>- spin-off promossi da ricercatori afferenti ad altri centri di ricerca o di trasferimento tecnologico del territorio o da altre Università;</li> <li>- spin-off generati da imprese già costituite;</li> <li>- start-up generici;</li> <li>- imprese già costituite.</li> </ul> <p>L'ammissione all'incubatore sarà regolamentata sulla base degli obiettivi della struttura e delle valutazioni delle idee di impresa, come da apposito Regolamento che sarà redatto entro 6 mesi dalla costituzione.</p> <p>La Società opererà in stretta sinergia con le</p>	<p>societarie.</p> <p>3. partecipare, anche in associazione a partner pubblici e privati, italiani e non, a progetti e gare nazionali e internazionali per l'acquisizione di risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e innovazione tecnologica;</p> <p>4. allestire strutture presso le quali ospitare i neo imprenditori.</p> <p>La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p><del>La Società potrà anche assumere partecipazioni in altre società e consorzi purché aventi scopi affini connessi al proprio, nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento.</del></p> <p>La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o di personale messo a disposizione dai soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti, e stipulare contratti e/o convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché studi specifici e consulenze.</p> <p>I Dipartimenti dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" potranno essere affidatari privilegiati delle attività di consulenza a favore della Società.</p> <p>Potranno essere valutate e selezionate le idee di impresa provenienti da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gruppi che hanno partecipato al concorso Start Cup Torino Piemonte e ad analoghe competizioni per idee innovative;</li> <li>- spin-off promossi da personale docente e non docente dell'Università del Piemonte Orientale (inclusi titolari di assegni di ricerca, borse di studio e studenti dell'Università);</li> <li>- spin-off promossi da ricercatori afferenti ad altri centri di ricerca o di trasferimento tecnologico del territorio o da altre Università;</li> <li>- spin-off generati da imprese già costituite;</li> <li>- start-up generici;</li> <li>- imprese già costituite.</li> </ul> <p>L'ammissione all'incubatore sarà regolamentata sulla base degli obiettivi della struttura e delle valutazioni delle idee di impresa, come da apposito Regolamento che sarà redatto entro 6 mesi dalla costituzione.</p>
---	--

strutture universitarie, il mondo delle imprese e delle camere di commercio, gli Istituti di credito, attraverso i quali potrà favorire l'ottenimento di servizi specifici alle imprese quali ad esempio, la consulenza per la brevettazione di invenzioni, la commercializzazione dei brevetti e il supporto per la predisposizione di pratiche di ottenimento di seed capital e venture capital.

La Società potrà svolgere le attività di cui sopra anche a favore di soggetti non consorziati a fronte di corrispettivo, secondo modalità da definirsi in apposito Regolamento.

La Società potrà essere beneficiaria di agevolazioni previste in iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali nonché ricevere contributi dai soci e da terzi finalizzati alla realizzazione della propria attività.

#### **Articolo 3 - Sede**

La Società ha sede legale nel Comune di Novara, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta siano utili al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà istituire altre sedi secondarie, amministrative, filiali, agenzie ed uffici senza rappresentanza stabile, mentre in caso di istituzione con rappresentanza stabile la competenza a deliberare sarà dell'Assemblea dei Soci.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

Occorrerà invece la decisione dell'Assemblea dei soci per il trasferimento della sede sociale in altro Comune, in quanto modifiche statutarie.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 salvo proroga di una o più volte oppure anticipato scioglimento stabiliti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 5 - Soci**

Sono Soci fondatori l'Università del Piemonte Orientale, la Provincia di Novara, il Comune di Novara, la Camera di Commercio Industria

La Società opererà in stretta sinergia con le strutture universitarie, il mondo delle imprese e delle camere di commercio, gli Istituti di credito, attraverso i quali potrà favorire l'ottenimento di servizi specifici alle imprese quali ad esempio, la consulenza per la brevettazione di invenzioni, la commercializzazione dei brevetti e il supporto per la predisposizione di pratiche di ottenimento di seed capital e venture capital.

La Società potrà svolgere le attività di cui sopra anche a favore di soggetti non consorziati a fronte di corrispettivo, secondo modalità da definirsi in apposito Regolamento.

La Società potrà essere beneficiaria di agevolazioni previste in iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali nonché ricevere contributi dai soci e da terzi finalizzati alla realizzazione della propria attività.

#### **Articolo 3 - Sede**

La Società ha sede legale nel Comune di Novara, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il Organo Amministrativo, ogni qualvolta siano utili al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà istituire altre sedi secondarie, amministrative, filiali, agenzie ed uffici senza rappresentanza stabile, mentre in caso di istituzione con rappresentanza stabile la competenza a deliberare sarà dell'Assemblea dei Soci.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

Occorrerà invece la decisione dell'Assemblea dei soci per il trasferimento della sede sociale in altro Comune, in quanto modifiche statutarie.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 salvo proroga di una o più volte oppure anticipato scioglimento stabiliti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 5 - Soci**

Sono Soci fondatori l'Università del Piemonte Orientale, la Provincia di Novara, il Comune di

<p>Artigianato e Agricoltura di Novara, l'Associazione Industriali di Novara, la Finpiemonte S.p.A. .</p> <p>Potranno, inoltre, aderire alla Società gli enti pubblici, le associazioni di categoria, gli Istituti di diritto pubblico, i Parchi scientifici, le fondazioni, le aziende pubbliche e private che abbiano tra i loro fini lo sviluppo scientifico, economico e sociale del territorio, fino ad una quota complessiva non superiore al 49% del capitale sociale.</p> <p>L'ammissione dei nuovi soci, da attuarsi a seguito di aumento del capitale sociale o per trasferimento delle partecipazioni come più avanti specificato, è stabilita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con i voti favorevoli dei due terzi del capitale sociale.</p> <p>Per l'ammissione alla società di nuovi soci, i richiedenti devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'istanza di ammissione alla Società dovrà contenere l'esatta denominazione o ragione sociale e le generalità del legale rappresentante, copia, quando necessario, della delibera o altro provvedimento assunto dall'organo competente, l'attività svolta o le finalità istituzionali, l'impegno di versare la quota sottoscritta ad ammissione avvenuta, di rispettare e accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto della Società e nelle deliberazioni legittimamente adottate dai suoi organi.</p> <p>Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto La decisione di non ammissione è assunta dall'Assemblea dei Soci con atto motivato. Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti ammessi dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ove non specificato, con il termine soci si intendono nel presente statuto entrambe le suddette categorie di soci.</p> <p><b>Articolo 6 - Capitale sociale, requisiti ed obblighi dei soci</b></p> <p>Il capitale sociale è stabilito in euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zerozero).</p> <p>Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.</p>	<p>Novara, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara, l'Associazione Industriali di Novara, la Finpiemonte S.p.A.</p> <p>Potranno, inoltre, aderire alla Società gli enti pubblici, le associazioni di categoria, gli Istituti di diritto pubblico, i Parchi scientifici, le fondazioni, le aziende pubbliche e private che abbiano tra i loro fini lo sviluppo scientifico, economico e sociale del territorio, fino ad una quota complessiva non superiore al 49% del capitale sociale.</p> <p>L'ammissione dei nuovi soci, da attuarsi a seguito di aumento del capitale sociale o per trasferimento delle partecipazioni come più avanti specificato, è stabilita dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell' Organo Amministrativo, con i voti favorevoli dei due terzi del capitale sociale.</p> <p>Per l'ammissione alla società di nuovi soci, i richiedenti devono inoltrare domanda all'Organo Amministrativo.</p> <p>L'istanza di ammissione alla Società dovrà contenere l'esatta denominazione o ragione sociale e le generalità del legale rappresentante, copia, quando necessario, della delibera o altro provvedimento assunto dall'organo competente, l'attività svolta o le finalità istituzionali, l'impegno di versare la quota sottoscritta ad ammissione avvenuta, di rispettare e accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto della Società e nelle deliberazioni legittimamente adottate dai suoi organi.</p> <p>Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto. La decisione di non ammissione è assunta dall'Assemblea dei Soci con atto motivato. Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti ammessi dall'Organo Amministrativo.</p> <p>Ove non specificato, con il termine soci si intendono nel presente statuto entrambe le suddette categorie di soci.</p> <p><b>Articolo 6 - Capitale sociale, requisiti ed obblighi dei soci</b></p> <p>Il capitale sociale è stabilito in euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zerozero).</p> <p>Per le decisioni di aumento e riduzione del</p>
--	---

<p>Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del C.C..</p> <p>Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del C.C. in previsione dell'assemblea ivi indicata.</p> <p>Qualora la Società necessitasse di finanziamenti, il Consiglio di Amministrazione potrà farne richiesta ai soci che potranno provvedere mediante l'effettuazione di versamenti in conto capitale o con finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia e con l'obbligo di rimborso.</p> <p>I suddetti finanziamenti non costituiranno in nessun caso sopravvenienza attiva nemmeno in caso di rinuncia ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.</p> <p>La presente pattuizione non costituisce e non vuole costituire raccolta di risparmio.</p> <p>Ciascun socio consorziato assume, ai sensi dell'articolo 2603, numero 3 del C.C. e sotto pena di esclusione, i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- espletare su incarico del Consiglio di Amministrazione determinate funzioni operative, il tutto in base a corrispettivo che graverà sulla Società Consortile quale costo di gestione;</li> <li>- provvedere, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al rimborso, in favore della Società Consortile, della quota parte di sua spettanza delle spese da questa sostenute.</li> </ul> <p><b>Articolo 7 - Domiciliazione</b> Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p>	<p>capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del C.C..</p> <p>Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del C.C. in previsione dell'assemblea ivi indicata.</p> <p>Qualora la Società necessitasse di finanziamenti, l'Organo Amministrativo potrà farne richiesta ai soci che potranno provvedere mediante l'effettuazione di versamenti in conto capitale o con finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, con l'obbligo di rimborso e sotto l'osservanza della vigente normativa in materia,</p> <p>I suddetti finanziamenti non costituiranno in nessun caso sopravvenienza attiva nemmeno in caso di rinuncia ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.</p> <p>La presente pattuizione non costituisce e non vuole costituire raccolta di risparmio.</p> <p>Ciascun socio consorziato assume, ai sensi dell'articolo 2603, numero 3 del C.C. e sotto pena di esclusione, i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- espletare su incarico dell'Organo Amministrativo determinate funzioni operative, il tutto in base a corrispettivo che graverà sulla Società Consortile quale costo di gestione;</li> <li>- provvedere, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, al rimborso, in favore della Società Consortile, della quota parte di sua spettanza delle spese da questa sostenute.</li> </ul> <p><b>Articolo 7 - Domiciliazione</b> Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> <p><b>Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni</b></p>
---	--

<p>Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni</p> <p>Il socio che voglia cedere le proprie quote dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli altri soci che risultino a tale data iscritti nel libro dei soci, i quali avranno diritto di esercitare la facoltà loro riservata di acquisto della quota stessa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'offerta di vendita deve contenere l'indicazione del prezzo e le relative condizioni di pagamento. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.</p> <p>Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.</p> <p>Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.</p> <p>La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 C.C..</p> <p>Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.</p> <p>La prelazione deve essere esercitata per il</p>	<p>Le quote sono liberamente trasferibili, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali da parte di soci pubblici.</p> <p>Il socio che voglia cedere le proprie quote dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli altri soci che risultino a tale data iscritti nel libro dei soci, i quali avranno diritto di esercitare la facoltà loro riservata di acquisto della quota stessa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'offerta di vendita deve contenere l'indicazione del prezzo e le relative condizioni di pagamento. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.</p> <p>Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.</p> <p>Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.</p> <p>Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione</p>
--	---



prezzo indicato dall'offerente e qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

stessa da parte dei soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 C.C..

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il

cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

#### **Articolo 9 - Recesso**

Il recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine

Il recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal primo comma dell'articolo 2437 bis del codice civile.

#### Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che: si sia reso insolvente; si sia reso colpevole di gravi inadempienze; non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società.

La deliberazione può essere impugnata avanti ad un apposito Collegio Arbitrale.

L'impugnativa ha effetto sospensivo delle deliberazioni; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

#### Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio ovvero al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata su istanza della parte più diligente ai sensi del terzo comma dell'art. 2473 del C.C..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro

sociali, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal primo comma dell'articolo 2437 bis del codice civile.

#### Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che: si sia reso insolvente; si sia reso colpevole di gravi inadempienze; non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società.

La deliberazione può essere impugnata avanti ad un apposito Collegio Arbitrale.

L'impugnativa ha effetto sospensivo delle deliberazioni; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene esecutiva.

#### Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata su istanza della parte più diligente ai sensi del terzo comma dell'art. 2473 del C.C..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, nr. 5 C.C.

**Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C..

**Articolo 13 - Organi societari**

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Comitato di Indirizzo, ove nominato;
- il Collegio Sindacale.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, nr. 5 C.C.

**Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C..

**Articolo 13 - Organi societari e requisiti**

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- ;
- 
- l'Organo di controllo o il Revisore.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente Statuto.

La nomina degli Organi societari deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto della disposizione

<p>Articolo 14 - L'Assemblea dei soci, funzionamento e poteri</p> <p>I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili secondo quanto disposto dall'art.20 del presente Statuto;</li> <li>2) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del loro numero nei limiti previsti dall'articolo 15;</li> <li>3) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;</li> <li>4) le modificazioni dello Statuto;</li> <li>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</li> <li>6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;</li> <li>7) la definizione degli orientamenti strategici delle attività societarie e l'elaborazione degli indirizzi generali delle attività tecnico scientifiche.</li> </ol> <p>Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.</p> <p>Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2372 C.C., anche da soggetto non socio</p>	<p>sopra citata.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p><b>Articolo 14 - L'Assemblea dei soci, funzionamento e poteri</b></p> <p>I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili secondo quanto disposto dall'art.20 del presente Statuto;</li> <li>2) la nomina e revoca dei componenti dell'Organo di amministrazione e la determinazione del loro numero nei limiti previsti dall'articolo 15;</li> <li>3) la nomina e revoca dell'Organo di controllo o del <b>Revisore</b>;</li> <li>4) la definizione del compenso previsto per gli Organi Sociali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 del presente Statuto e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;</li> <li>5) le modificazioni dello Statuto;</li> <li>6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</li> <li>7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;</li> <li>8) la definizione degli orientamenti strategici delle attività societarie e l'elaborazione degli indirizzi generali delle attività tecnico scientifiche.</li> </ol> <p>Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.</p> <p>Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano</p>
--	--

<p>per delega scritta che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.</p> <p>Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o ai sindaci se nominati.</p> <p>Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.</p> <p>Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da un socio.</p>	<p>scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2372 C.C., anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.</p> <p>Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o ai sindaci se nominati.</p> <p>Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.</p> <p>Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.</p>
--	--

<p>L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera inviata all'indirizzo e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.</p> <p>Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai membri legittimamente intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, verificare le eventuali deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal presente articolo, ai punti 4,5 e 6 , è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.</p>	<p>In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal dall'Organo di controllo o anche da un socio.</p> <p>L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera inviata all'indirizzo e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.</p> <p>Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento L'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, verificare le eventuali deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>
---	---

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato dal presidente, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti di cui sopra fatti dal Presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo il disposto dell'art. 2369, c. 4 c.c., è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.

E' consentito che le riunioni si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal presente articolo, ai punti 4, 5 e 6, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Restano, comunque, salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato dal Presidente, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti di cui sopra fatti dal Presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo il disposto dell'art. 2369, c. 4 c.c., è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.

E' consentito che le riunioni si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che

<p>entrambi.</p> <p><b>Articolo 15 - Il Consiglio di Amministrazione</b>  La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano alla decisione dei soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, anche non soci, nel numero fissato dall'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>Il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali e dalle Regioni, anche tramite proprie società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno, il Presidente, scelto tra la componente universitaria, ed un Vicepresidente. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi salvo revoca o dimissioni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p> <p>Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.</p> <p>Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei</p>	<p>il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.</p> <p><b>Articolo 15 - L'Organo Amministrativo</b>  La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>L'Assemblea, con delibera motivata e nel rispetto della normativa applicabile in materia, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, incluso il Presidente nominato dal Consiglio stesso.</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento e senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.</p> <p>Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>Laddove sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri, ciascun socio fondatore ha diritto a designare almeno un rappresentante.</p> <p>I componenti l'Organo Amministrativo devono possedere, a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Qualora l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo rispetta la disciplina vigente in materia di equilibrio di genere e, a tal fine, chi presiede l'Assemblea, al termine delle operazioni di nomina, verifica il rispetto di tale disposizione.</p> <p>L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea e fino ad un massimo di tre esercizi salvo revoca o</p>
--	---



<p>consiglieri o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 C.C..</p> <p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- convoca, in via ordinaria, l'Assemblea;</li> <li>- provvede alla nomina del Direttore;</li> <li>- provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;</li> <li>- approva gli eventuali regolamenti interni della società;</li> <li>- predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>- esamina l'ammissione di nuovi soci;</li> <li>- esamina le richieste di ammissione all'incubatore e delibera in merito, avvalendosi, se ritenuto utile, di apposite commissioni scientifiche.</li> </ul> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.</p> <p>Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>La relativa documentazione è conservata dalla</p>	<p>dimissioni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica; gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Nel caso venga nominato un Consiglio di Amministrazione esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri a mezzo PEC o di lettera A/R ovvero telegramma, telefax o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.</p> <p>È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p><b>Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo</b></p> <p>L'Organo amministrativo, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di</p>
--	---

<p>Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di due o più amministratori, con lettera inviata all'indirizzo e-mail degli amministratori e dei sindaci effettivi almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con fax da spedire almeno 24 ore prima della riunione.</p> <p>In caso di assenza od impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.</p> <p>Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.</p> <p>Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza dello stesso si richiede la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Comitato di Indirizzo.</p> <p>E' consentito che le riunioni si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.</p>	<p>ordinaria e di straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>.</p> <p>L'Organo Amministrativo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- convoca, in via ordinaria, l'Assemblea;</li> <li>- provvede alla nomina e alla determinazione dei poteri e delle attribuzioni del Direttore;</li> <li>- provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;</li> <li>- approva gli eventuali regolamenti interni della società;</li> <li>- predispose il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>- predispose il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>- riferisce all'Assemblea dei Soci sull'attività della Società;</li> <li>- esamina l'ammissione di nuovi soci;</li> <li>-esamina le richieste di ammissione all'incubatore e delibera in merito, avvalendosi, se ritenuto utile, di apposite commissioni scientifiche.</li> </ul> <p>Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p><b>Articolo 16/bis - Amministratore Unico -</b></p>
--	---

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi come nei giudizi, nonché la firma sociale.

In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, coadiuvato dal Direttore.

L'amministratore Unico e il Presidente riferisce all'Assemblea dei Soci sull'attività della Società..

**Articolo 17 - Il Direttore**

Il Direttore è nominato dall'Organo Amministrativo che gli attribuisce i relativi poteri e ne determina il relativo compenso .

Il Direttore della Società coadiuva l'Amministratore Unico o, ove nominato, il Presidente al quale riferisce.

In particolare il Direttore, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dall'Organo amministrativo, provvede all'istituzione ed all'ordinamento

degli uffici della Società li sovrintende ed è responsabile del loro buon andamento. Cura inoltre le attività legate alla promozione dell'incubatore nel territorio di riferimento.

**Articolo 18 - Compensi degli amministratori**

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti l'Organo amministrativo (inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche) nonché dell'organo di controllo o **del Revisore**, nei limiti e in conformità alle norme vigenti in materia.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero

l'Assemblea, nel caso di Amministratore Unico, individua eventuali obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso del Presidente del Consiglio e dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Ai componenti l'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo o Revisore compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'Organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

**Articolo 19 - Organo di controllo o Revisore**  
*(N.B. la scelta può essere compiuta a priori e conseguentemente inserire l'uno o l'altro in Statuto)*

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo o il Revisore

l'Organo di controllo può essere **monocratico** o collegiale *(n.b. si propone di prevederlo solo come collegiale)*. Se collegiale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.

<p>Articolo 16 - Il Presidente  Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, a lui compete la firma di qualsiasi atto.  E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.  Procede alla determinazione dei poteri e delle attribuzioni del Direttore della Società.  Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, coadiuvato dal Direttore.  Riferisce all'Assemblea dei Soci sull'attività della Società.  In caso di impedimento, il Presidente potrà essere sostituito dal Vicepresidente.</p> <p>Articolo 17 - Il Direttore  Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che gli attribuisce i relativi poteri e ne determina il relativo compenso .  Il Direttore della Società coadiuva il Presidente al quale riferisce.  In particolare il Direttore, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Società li sovrintende ed è responsabile del loro buon andamento. Cura inoltre le attività legate alla promozione dell'incubatore nel territorio di riferimento.</p> <p>Articolo 18 - Compensi degli amministratori</p>	<p>. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.  All'Organo di controllo, al quale si applicano tutte le disposizioni previste in tema di collegio sindacale per le società per azioni, è affidata la revisione legale dei conti.</p> <p>In caso di nomina del Revisore, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 c.c., allo stesso è affidata anche la revisione legale dei conti.  Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.  L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante al Revisore.  Le decisioni del Revisore devono essere trascritte nell'apposito libro.  Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti (<i>N.B. si ribadisce che la scelta può essere compiuta a priori e conseguentemente inserire l'uno o l'altro in Statuto</i>)  È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'Organo di controllo o al Revisore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.</p>
---	--

La carica di Presidente e Vice Presidente, Presidente e componente del Collegio Sindacale è svolta con i compensi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea dei Soci, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

**Articolo 19 - Organo di controllo: Il Collegio Sindacale**

La Società può nominare il Collegio Sindacale. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

### **Articolo 20 - Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci dall'Organo Amministrativo per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale alle condizioni di cui all'art. 2364 C.C., secondo comma.

Lo scopo consortile della società configura quel interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative; è pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di scioglimento, approvazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.

### **Articolo 21 – Prevenzione della corruzione e Società Trasparente**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

### **Art. 22 - Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.</p> <p>La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.</p> <p>La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.</p> <p>In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.</p> <p>Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.</p> <p>Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori legali, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C..</p> <p>I sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 C.C.</p> <p>Si applicano a tal proposito le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.</p> <p>Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;</li> <li>- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;</li> <li>- per deliberazione dell'Assemblea dei soci;</li> <li>- per le altre cause previste dalla legge.</li> </ul> <p>In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.</p> <p>L'Assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà, con deliberazione con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75 % del capitale sociale, uno o più liquidatori determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero dei liquidatori;</li> <li>- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,</li> </ul> <p>anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a chi spetta la rappresentanza della Società;</li> <li>- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;</li> <li>- gli eventuali specifici poteri dell'organo di liquidazione.</li> </ul> <p>In caso di scioglimento, il patrimonio della società potrà essere devoluto ad altre istituzioni, senza fini di lucro, aventi analoghe finalità, previa deliberazione dei soci pubblici.</p> <p><b>Articolo 23 - Rinvio alle disposizioni di legge</b></p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>
---	--

Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 15, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell'Assemblea dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

I sindaci sono rieleggibili.



**Art. 19 bis - Comitato d'Indirizzo**

L'Assemblea può nominare un Comitato di Indirizzo, il quale ha funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

Il Comitato, se nominato, è composto da cinque membri che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina i componenti del Comitato, designandone un Presidente e un Vice Presidente; due componenti del Comitato sono proposti dalle imprese incubate che hanno sottoscritto un contratto con la società.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, il Comitato di Indirizzo è reintegrato secondo le modalità previste dal presente articolo; i componenti subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti.

Il Comitato di Indirizzo agisce nell'ambito delle attribuzioni che verranno stabilite dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione è dovuta ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti, con specificazione dell'argomento che si intende discutere.

Il Comitato di Indirizzo determina, con proprio regolamento, le modalità, i termini e le procedure relative alla propria convocazione, costituzione, organizzazione e funzionamento.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di

voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso.

#### Articolo 20 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale alle condizioni di cui all'art. 2364 C.C., secondo comma.

Lo scopo consortile della società configura quel interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative; è pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di scioglimento, approvazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.

#### Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
- per deliberazione dell'Assemblea dei soci;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà, con deliberazione con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75 % del capitale sociale, uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali specifici poteri dell'organo di liquidazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio della società potrà essere devoluto ad altre istituzioni, senza fini di lucro, aventi analoghe finalità, previa deliberazione dei soci pubblici.

#### Articolo 22 - Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo onere con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito in danno della società con dolo o colpa grave.

#### Articolo 23 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello del foro erariale.

#### Articolo 24 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Articolo 25 - Norma Transitoria

Le norme sulla parità di genere trovano applicazione dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre

<p>2013. In detta occasione la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 del numero dei componenti l'organo di amministrazione.</p> <p>Parimenti, la quota riservata al genere meno rappresentato del collegio sindacale pari ad almeno 1/5 del numero dei componenti gli organi in sede di primo rinnovo.</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE: CESARE EMANUEL - FABIO AUTERI NOTAIO.</p>	